

Numero 3 / 2019
(estratto)

Alberto Clini, Carlo Filucchi

**Brevi cenni sul rapporto lavoristico tra atleta
professionista e società nel sistema di Giustizia
sportiva**

Brevi cenni sul rapporto lavoristico tra atleta professionista e società nel sistema di Giustizia sportiva

Alberto Clini – Stefano Filucchi ¹

Università di Urbino Carlo Bo

SOMMARIO: 1. Il riparto tra giudice statale e organi di giustizia sportiva. - 2. Inquadramento del sistema di giustizia sportiva. - 2.1. L'ambito federale e sportivo delle procedure contenziose. - 2.2. La Procura Generale dello Sport ed il Collegio di Garanzia. - 3. Il lavoro subordinato sportivo ex L.n.91/1981. - 3.1. Il Tesseramento. - 3.2. Responsabilità disciplinare sportiva del tesserato. - 4. L'attività della Procura nell'ambito della Federazione italiana giuoco calcio.

1. Il riparto tra giudice statale e organi di giustizia sportiva.

Nell'ottica di fornire uno spunto descrittivo del rapporto di lavoro nell'ambito delle professionalità sportive e segnatamente in quella propria dell'atleta professionista, si è cercato di illustrare, nell'economia illustrativa di qualche spunto essenziale, una panoramica sul sistema di giustizia sportiva, sugli organi e sulle principali funzioni attribuite. Si è quindi cercato di rappresentare il quadro sommario del regime lavorativo dello sportivo professionista, limitando i tratti essenziali dell'analisi alle vicende endofederali che si traggono con maggiore frequenza nei rapporti discendenti dal tesseramento dell'atleta (peraltro, con l'esposizione anche di dati forniti dalla Procura federale nell'ambito della FIGC).

Le grandi linee con cui si tratteggia il quadro, pare completarsi con un altrettanto rapido riferimento, qui di seguito ricostruito, sui criteri discretivi nel riparto tra giudice statale e quello sportivo.

¹ I §§ 1-2 sono redatti da Alberto Clini; i §§ 3-4 sono redatti da Stefano Filucchi.

Con il D.L. n. 220/2003 convertito nella legge n. 280/2003, si è proceduto ad indicare una tripartizione delle materie distribuite tra la cognizione del giudice sportivo e del giudice statale: i criteri individuati dalla legge prevedono che i rapporti di carattere patrimoniale tra persone giuridiche sportive e atleti siano demandati al giudice ordinario; le controversie sulle norme tecnico-sportive e sulle sanzioni disciplinari vengano riservate agli organi di giustizia sportiva; mentre un terzo ambito viene individuato, in termini tendenzialmente residuali, all'interno della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo relativa ad «ogni altra controversia avente ad oggetto atti del Comitato olimpico nazionale italiano o delle Federazioni sportive non riservata agli organi di giustizia dell'ordinamento sportivo ai sensi dell'art. 2» (art. 3, comma 1, D.L. n. 220/2003)².

Tale assetto recepisce invero i postulati del “primato” del diritto sportivo espressi all'art. 1 a mente del quale si riconosce “l'autonomia dell'ordinamento sportivo, quale articolazione dell'ordinamento sportivo internazionale facente capo al Comitato Olimpico Internazionale”, e si afferma che “i rapporti tra l'ordinamento sportivo e l'ordinamento della Repubblica sono regolati in base al principio di autonomia”, fatto “salvi i casi di rilevanza per l'ordinamento giuridico della Repubblica di situazioni giuridiche soggettive connesse con l'ordinamento sportivo”³.

Con riferimento all'ordinamento sportivo si riserva specificatamente: “a) l'osservanza e l'applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie dell'ordinamento sportivo nazionale e delle sue articolazioni al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività sportive; b) i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare l'irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari sportive” (art. 2)⁴.

2. Inquadramento del sistema di giustizia sportiva.

² Sulla sindacabilità degli atti adottati dagli organi sportivi da parte del giudice amministrativo, la letteratura è molto vasta: senza alcuna pretesa esaustiva, si v. G. SPASIANO, *La giustizia sportiva innanzi al giudice amministrativo: problemi aperti*, in R. LOMBARDI, S. RIZZELLO, F. G. SCOCA (a cura di), *Ordinamento sportivo e calcio professionistico: tra diritto ed economia*, Milano, 2009, p. 103; F. GOISIS, *Le funzioni di giustizia delle federazioni sportive e della Camera arbitrale Coni nelle controversie che la l. 280/2003 affida al giudice amministrativo*, in *Dir. proc. amm.*, 2005, p. 990; ID., *Giustizia sportiva tra funzione amministrativa e arbitrato*, Milano, 2007.

³ L'espressione del “primato” del diritto sportivo, in un'ottica più generale di autodichia dell'ordinamento sportivo, è iniziata con il progetto avviato dal primo Presidente del dopoguerra del CONI, Giulio Onesti, il quale si è profuso nell'idea che le attività sportive devono essere regolate solo, o, comunque, principalmente, dalle norme emanate dagli organismi sportivi, senza interferenze da parte delle fonti statali; G. ONESTI, in *Riv. dir. sportivo*, 1962, pp. 124 ss., in I. MARANI TORO, *Giulio Onesti ed il diritto sportivo*, *ivi*, 1981, pp. 417 ss.

⁴ Una generale ricostruzione critica dell'evoluzione degli istituti si ritrova in L. FERRARA, *Giustizia Sportiva*, in *Enc. Dir.*, Ann. III, 2009, 491.

L'evoluzione del sistema della giustizia sportiva nazionale ha registrato negli ultimi anni importanti rivolgimenti.

Segnatamente, tra le maggiori innovazioni si ricorda la stesura dello Statuto del CONI (con la eliminazione degli organi di giustizia TNAS (Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport) e Alta Corte di giustizia sportiva e l'insediamento del Collegio di Garanzia dello Sport) nonché l'introduzione di un nuovo Codice della Giustizia Sportiva (CGS).

Tra i principi fondamentali che ispirano il modello di giustizia sportiva (tra istanze uniformanti raccolte sotto il profilo processuale del Codice ed il rispetto dell'autonomia sostanziale delle discipline federali) è previsto che gli Statuti e i regolamenti federali debbano assicurare il rispetto dei principi dell'ordinamento giuridico sportivo, cui lo Stato riconosce autonomia, quale articolazione dell'ordinamento internazionale facente capo al CIO, fatti salvi i casi di effettiva rilevanza per l'ordinamento giuridico della Repubblica di situazioni giuridiche soggettive connesse con l'ordinamento sportivo ("Scopi della Giustizia sportiva")⁵.

Inoltre, tutti i procedimenti di giustizia sportiva sono chiamati ad assicurare l'effettiva osservanza delle norme dell'ordinamento sportivo e la piena tutela dei diritti e degli interessi dei tesserati, degli affiliati e degli altri soggetti dallo stesso riconosciuti, conformemente ai principi della parità delle parti, del contraddittorio o gli altri principi del "giusto processo";⁶ come espresso dall'art. 1 CGS, ogni procedimento (da quello celebrato davanti agli organi di giustizia endofederale fino a quello innanzi al Collegio di garanzia dello sport presso il CONI), deve assicurare una piena conformità del Codice al principio del "giusto processo"⁷.

⁵ Gli statuti e i regolamenti federali devono, pertanto, assicurare la corretta organizzazione e gestione delle attività sportive, il rispetto del "fair play", la decisa opposizione a ogni forma di illecito sportivo, di frode sportiva, all'uso di sostanze e metodi vietati, alla violenza sia fisica che verbale e alla corruzione. A tale scopo devono essere istituiti specifici organi e regolati appositi procedimenti di giustizia sportiva, secondo le modalità definite dal CGS emanato dal Consiglio Nazionale del CONI; P. SANDULLI, M. SFERRAZZA, *Il giusto processo sportivo*, Giuffrè, 2015.

⁶ I giudici e le parti, inoltre, cooperano per la realizzazione della ragionevole durata del processo, nell'interesse del regolare svolgimento delle competizioni sportive e dell'ordinato andamento dell'attività federale; Il giudice e le parti redigono i provvedimenti e gli atti in maniera chiara e sintetica; v. M. NUNZIATA, *La sinteticità degli atti processuali di parte nel processo amministrativo: fra valore retorico e regola processuale*, in *Dir.proc.amm.* 2015, p. 1327; M. SANINO, *La sinteticità degli atti nel processo amministrativo: è davvero una novità?*, in *Foro it.*, 2015, V, c. 379.

⁷ Si allude al percorso di «omogeneizzazione della giustizia sportiva», con cui si descrive l'elaborazione di una disciplina organica del processo sportivo, con il rinnovato intento da parte del Coni di codificare non solo i procedimenti di propria competenza, ma anche quelli federali «da sempre disciplinati con regolamenti di giustizia con efficacia interna»; L. FERRARA, F. ORSO, *Il Codice di giustizia del Coni tra omogeneizzazione procedurale e autonomia federale*, in questa *Rivista*, 2015, I, p. 2.

La decisione del giudice deve sempre essere motivata e pubblica, mentre risulta irrilevante la presenza di vizi formali che non comportano la violazione dei suddetti principi.

Quale clausola di chiusura, gli organi di giustizia conformano la propria attività ai principi e alle norme generali del processo civile, nei limiti di compatibilità con il carattere dell'informalità dei procedimenti di giustizia sportiva.

Da ultimo, si ricorda il principio di organizzazione giustiziale, il quale elenca tutti gli organi di giustizia che devono obbligatoriamente essere previsti nell'ambito dei singoli ordinamenti federali e definisce sinteticamente gli obblighi cui sono tenuti i componenti degli organi stessi ("Organi di giustizia e altri soggetti dei procedimenti").

2.1. L'ambito federale e sportivo delle procedure contenziose.

Sempre per brevi tratti, si può ricordare che il nuovo Codice ha inteso uniformare le norme procedurali preordinate allo svolgimento dei procedimenti federali prevedendo per le Federazioni, un comune modello procedurale.

All'art. 3 del Codice sono poi disciplinati gli organi di giustizia che dovranno essere inderogabilmente previsti da tutte le Federazioni: il Giudice sportivo nazionale, i Giudici sportivi territoriali, la Corte sportiva d'appello nonché il Tribunale federale e la Corte federale d'appello⁸.

Quanto infine allo svolgimento delle singole procedure, esse si informano a criteri di informalità, concentrazione e massima speditezza.

In riferimento al procedimento sportivo, il giudice nazionale ed i giudici territoriali pronunciano in prima istanza, senza udienza e con immediatezza, in composizione monocratica, rispettivamente per i campionati nazionali e per le competizioni ed i campionati di ambito locale (art. 14).

Il Giudice sportivo, poi, in base all'art. 22 del CGS, pronuncia la propria decisione in tempi brevi e prefissati e senza tenere udienza; è, tuttavia, obbligatoriamente tenuto a comunicare

⁸ Agli organi di giustizia federali è riconosciuta la cognizione sull'osservanza e l'applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie dell'ordinamento sportivo al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività sportive nonché sui comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l'irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni (art.4); mentre per gli organi sportivi la competenza è limitata alle questioni legate alla regolarità delle gare ed alla omologazione dei relativi risultati; alla regolarità dei campi o degli impianti, dello status e della posizione di atleti, tecnici o altri partecipanti alla gara e di ogni altro fatto rilevante per l'ordinamento sportivo avvenuto in occasione o nel corso della gara (art. 14).

alle parti e a pubblicare senza indugio la decisione assunta, eventualmente impugnabile con reclamo alla Corte sportiva d'appello.

Per quanto concerne lo svolgimento delle procedure federali, è rimessa alla volontà del giudice la modalità di svolgimento dell'udienza, anche disponendo l'eventuale integrazione del contraddittorio; non può rinviare la pronuncia né l'udienza se non quando ritenga la questione o la controversia non ancora matura per la decisione, contestualmente disponendo le misure all'uopo necessarie; può sempre rimettere in termini la parte che dimostri di essere incorsa in decadenza per causa a lei non imputabile nonché in fase di trattazione, in ossequio al principio acquisitivo, indicare alle parti ulteriori elementi di prova utili, laddove i mezzi istruttori acquisiti non appaiano sufficienti per la giusta decisione (art. 9).

Ai giudici federali è demandata la cognizione afferente alle controversie insorte per effetto di atto di deferimento del Procuratore federale (comma 1, lett. a, art. 27)⁹.

È questo, per inciso, il ruolo inquirente che viene assegnato al Procuratore federale, al quale spetta *-breviter-* l'esercizio in via esclusiva dell'azione disciplinare nei confronti di tesserati, affiliati e degli altri soggetti legittimati secondo le norme di ciascuna Federazione, nelle forme e nei termini da queste previsti, quando non sussistono i presupposti per l'archiviazione. In tale ultima ipotesi, l'archiviazione è disposta se la notizia di illecito sportivo è infondata ovvero se nel termine per il compimento delle indagini preliminari, gli elementi acquisiti non sono idonei a sostenere l'accusa in giudizio¹⁰. Nell'ipotesi di differimento, invece, il Procuratore generale esercita l'azione disciplinare formulando, nei casi previsti dallo statuto o dalle norme federali, l'incolpazione attraverso atto di deferimento a giudizio comunicato all'incolpato e al giudice e agli ulteriori soggetti eventualmente indicati dal regolamento di ciascuna Federazione¹¹.

Infine, il Tribunale Federale giudica, in primo grado, su tutti i fatti rilevanti per l'ordinamento sportivo in relazione ai quali non sia stato instaurato né risulti pendente un procedimento dinanzi ai Giudici sportivi nazionali o territoriali.

⁹ In alternativa, il procedimento viene instaurato con la proposizione del ricorso "dalla parte interessata titolare di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale"; comma 1, lett. b, art. 27).

¹⁰ In base al comma 3 dell'art. 44 CGS, il Procuratore federale prende notizia degli illeciti di propria iniziativa e riceve le notizie presentate o comunque pervenute. L'azione disciplinare è esercitata d'ufficio; il suo esercizio non può essere sospeso né interrotto, salvo che sia diversamente stabilito. Secondo l'art. 46 CGS, il Procuratore ha facoltà di astenersi quando esistono gravi ragioni di convenienza. L'autorizzazione all'astensione è data dal Procuratore generale dello sport operante presso il CONI.

¹¹ Nell'atto di deferimento sono descritti i fatti che si assumono accaduti, enunciate le norme che si assumono violate e indicate le fonti di prova acquisite, ed è formulata la richiesta di fissazione del procedimento disciplinare.

2.2. La Procura Generale dello Sport ed il Collegio di Garanzia.

Il rapido *excursus* sugli organi di giustizia sportiva si conclude con qualche cenno dedicato alla Procura Generale dello Sport ed al Collegio di Garanzia dello Sport.

In relazione alla prima, essa gode di piena autonomia e indipendenza rispetto ad ogni organo del CONI. La Procura generale è composta dal Procuratore Generale, eletto dal Consiglio Nazionale del CONI con la maggioranza dei due terzi degli aventi diritto al voto, su proposta della Giunta, e dai procuratori nazionali dello sport, nominati dal Presidente del CONI su proposta del Procuratore Generale, in numero non superiore a trenta.

Alla stessa è affidato il compito prevalente di “coordinare e vigilare le attività inquirenti svolte dalle Procure federali”, allo “scopo di tutelare la legalità dell’ordinamento sportivo” (art. 51)¹².

Il Collegio di Garanzia dello Sport, invece, costituisce l’organo di ultimo grado della giustizia sportiva, al quale è demandata la cognizione delle controversie decise in via definitiva in ambito federale, suddiviso in sezioni, in relazione alla materia da trattare¹³.

Contro le decisioni degli organi di giustizia federale non altrimenti impugnabili nell’ambito dell’ordinamento sportivo esclusivamente per violazione di norme di diritto, nonché per omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia che abbia formato oggetto di disputa tra le parti è possibile ricorrere al Collegio.

¹² In particolare deve cooperare con ciascuno dei Procuratori federali, al fine di assicurare la completezza e tempestività delle rispettive indagini; adottare linee guida per prevenire impedimenti o difficoltà nell’attività di indagine dei procuratori federali; riunire i procuratori federali interessati al fine di rendere effettivo il rispettivo potere di promuovere la repressione degli illeciti; disporre, con provvedimento motivato sottoscritto dal Procuratore Generale, l’avocazione dell’attività inquirente federale, non ancora conclusa, nei casi di avvenuto superamento dei termini per la conclusione delle indagini, di richiesta di proroga degli stessi, nei casi in cui emerga un’omissione di attività di indagine tale da pregiudicare l’azione disciplinare e nei casi in cui l’intenzione di procedere all’archiviazione sia ritenuta irragionevole; applicare, nei casi di avocazione, attraverso l’intervento del Procuratore Generale, uno dei procuratori nazionali alla Procura federale, sino alla conclusione dei gradi di giustizia sportiva relativi al caso oggetto dell’azione inquirente avocata, e ciò “ai fini dell’esercizio della relativa attività inquirente e requirente, anche in sede dibattimentale”; è destinataria di una relazione periodica, su base semestrale, da parte della Procura federale, sull’attività dalla stessa svolta e su tutti i procedimenti pendenti, sia in fase di indagine, sia in fase dibattimentale; autorizzare l’astensione del Procuratore federale; predisporre una relazione annuale per il Presidente del CONI riepilogativa dell’attività di coordinamento e di vigilanza svolta dalla Procura Generale; svolgere attività di raccordo tra Procura federale e Procura Antidoping in caso di conflitti di competenza, ai sensi dell’art. 50 del CGS del CONI.

¹³ Il Collegio di Garanzia si articola in quattro sezioni giudicanti e una sezione consultiva. Alle sezioni giudicanti sono rispettivamente assegnate le controversie inerenti a: questioni tecnico sportive; questioni disciplinari; questioni amministrative, ivi comprese quelle relative alle assemblee e agli altri organi federali, inclusi i provvedimenti elettivi e il commissariamento; questioni meramente patrimoniali (art. 55 CGS).

Quest'ultimo, qualora riformi la decisione gravata, può decidere la controversia oppure rinviarla all'organo di giustizia federale competente che, in diversa composizione, dovrà pronunciarsi definitivamente entro sessanta giorni, applicando il principio di diritto dichiarato dalla Corte (sicché sulla decisione è ammesso nuovo ricorso, limitatamente alla violazione del predetto principio di diritto).

Non è ammissibile ricorrere alla Corte se non siano stati esperiti precedentemente tutti i gradi interni alla Federazione, mentre qualora debba sindacare gli atti ed i provvedimenti adottati dal CONI, si riunisce e delibera a Sezioni Unite.

3. Il lavoro subordinato sportivo ex L. n. 91/1981.

Come noto, con la legge n. 91/1981 si è introdotta un'inedita ed organica disciplina da parte dell'ordinamento statale, del fenomeno contrattuale concernente l'attività sportiva professionistica, identificandolo nelle sue specificità, per un verso, e sottraendolo dai tratti indifferenziati del modello comune rappresentato dal regime del lavoro subordinato, per altro verso¹⁴.

La fonte legislativa del 1981, dopo aver indicato come professionisti sportivi gli atleti, gli allenatori, i preparatori atletici ed i direttori tecnico-sportivi, che esercitano l'attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità, nell'ambito delle discipline regolamentate dal CONI, precisa che la prestazione resa dall'atleta a titolo oneroso vada regolata solo mediante un contratto di lavoro subordinato, mentre lascia alla disciplina generale la regolazione delle prestazioni degli altri prestatori¹⁵.

¹⁴ Sulla vasta produzione scientifica in merito, a partire dall'iter parlamentare, G. AMBROSIO, A. MARANI TORO, *L'iter parlamentare della l.23 marzo 1981, n.91 sui rapporti tra società e sportivi professionisti*, in *Riv.dir.sport.*, 1981, p. 492, si veda tra i tanti, A. BRECCIA FRATADOCCHI, *Profili evolutivi e istituzionali del lavoro sportivo (legge 23 marzo 1981, n. 91)*, in *Dir.lav.*, 1989, p. 77, M. PERSIANI, *Legge 23 marzo 1981, n. 91. Norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti*, in *Nuove leggi civ.comm.*, 1982, p. 567; di recente, M. T. SPADAFORA, *Diritto del lavoro sportivo*, Giappichelli, Torino, 2012, e, da ultimo, F. FERRARO, *Il calciatore tra lavoro sportivo professionistico e dilettantismo*, in *Questa Rivista*.

¹⁵ In tale senso, "la l. 23 marzo 1981 n. 91, in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti, detta regole per la qualificazione del rapporto di lavoro dell'atleta professionista, stabilendo specificamente all'art. 3 i presupposti della fattispecie in cui la prestazione pattuita a titolo oneroso costituisce oggetto di contratto di lavoro subordinato; per le altre figure di lavoratori sportivi contemplate nell'art. 2 (allenatori, direttori tecnico sportivi e preparatori atletici) la sussistenza o meno del vincolo di subordinazione deve essere accertata di volta in volta nel caso concreto, in applicazione dei criteri forniti dal diritto comune del lavoro ." (Cassazione civile, sez. lav., 08/09/2006, n. 19275); sicché "Spetta al giudice ordinario e non agli organi di giustizia sportiva della Federazione italiana giuoco calcio conoscere della controversia tra massaggiatore e società calcistica relativamente al rapporto di lavoro subordinato intercorso, cui è applicabile la normativa generale del contratto a termine nonché il principio dell'onnicomprensività della retribuzione e del patto di

La prestazione dell'atleta può anche essere oggetto di un contratto di lavoro autonomo, purché ricorra almeno uno dei requisiti stabiliti dall'art. 3 della legge 91/1981¹⁶.

Tali requisiti consistono nel fatto che l'attività sia svolta nell'ambito di una singola manifestazione sportiva o di più manifestazioni sportive tra loro collegate in un breve periodo di tempo (lett. a) dell'art. 3); che l'atleta non sia contrattualmente vincolato per ciò che riguarda la frequenza a sedute di preparazione ed allenamento (lett. b); che la prestazione oggetto del contratto, nonostante abbia carattere continuativo, non superi otto ore settimanali, o cinque giorni mensili, oppure trenta giorni per ciascun anno (lett. c).

La stipula del contratto di lavoro è riservata alle sole società per azioni o a responsabilità limitata (art. 10)¹⁷.

Con specifico riferimento all'atleta, il contratto prevede l'obbligo del medesimo al rispetto delle istruzioni tecniche e delle prescrizioni impartite per il conseguimento degli scopi agonistici¹⁸, al quale obbligo corrisponde l'impegno della società a curare l'efficienza psico-

conglobamento, restando esclusa l'applicazione della l. 91/81 alla figura del massaggiatore di società calcistica" (Cass. 11 aprile 2008, n. 9551); per una ricostruzione degli indici rivelatori del rapporto di lavoro sportivo: P. SANDULLI, *Riflessioni in materia di arbitrato nei rapporti di lavoro subordinato*, in *Lav.prev.oggi*, 2003, p. 1529.

¹⁶ Sui criteri distintivi si è puntualmente affermato che "la qualificazione attribuita dalle parti al rapporto di lavoro non ha valore determinante rispetto ai suoi effettivi contenuti, ben potendo essere disattesa la qualificazione del rapporto come autonomo, quando si dimostri che l'elemento della subordinazione si sia di fatto realizzato nel suo svolgimento; inoltre, nei casi in cui può essere ridotta, per il concreto atteggiarsi del rapporto, l'evidenza immediata della subordinazione, è lecito fare riferimento a criteri complementari e sussidiari, quali la collaborazione, la continuità della prestazione, l'osservanza di un orario predeterminato, il versamento a scadenze fisse di una retribuzione prestabilita, il coordinamento dell'attività lavorativa rispetto all'assetto organizzativo dato all'impresa dal datore di lavoro, i quali, se individualmente privi di valore decisivo, ben possono essere valutati globalmente come indizi probatori da parte del giudice di merito. (Nella specie, il giudice di merito, con la sentenza confermata dalla S.C., aveva ritenuto di lavoro subordinato il rapporto relativo ad un istruttore di nuoto presso una piscina, il quale aveva lavorato, per vari anni, tutti i pomeriggi dei giorni feriali ed in alcuni periodi dell'anno anche al mattino e la domenica, con le mansioni dapprima di istruttore e quindi anche di direzione, sotto il profilo tecnico, di tutti i corsi, anche di agonistica, in un quadro qualificato di messa a disposizione delle energie lavorative per la realizzazione delle varie esigenze della datrice di lavoro) (Cass. 18 giugno 1998, n. 6114).

¹⁷ La costituzione del rapporto avviene con la stipulazione di un contratto in forma scritta, a pena di nullità, tra lo sportivo e la società, secondo il contratto tipo predisposto, conformemente all'accordo stipulato, ogni tre anni dalla Federazione sportiva nazionale e dai rappresentanti delle categorie interessate; per un approfondimento, G. VIDIRI, *Sulla forma scritta del contratto di lavoro sportivo*, in *Giust.civ.*, 1993. In giurisprudenza: Cass., 23 febbraio 2004, n. 3545; Cass. 4 marzo 1999, n. 1855; in *Riv.dir.sport.*, 1999, p. 705; Trib. Treviso 3 marzo 1994, in *Giur.mer.*, 1994, I, p. 609, con nota di F. DEL BENE, *Formalismo giuridico e prescrizione di forma ad substantiam nella disciplina del rapporto di lavoro subordinato sportivo*; Trib. Pescara 16 marzo 1995, in *Rass.dir.civ.*, 1996, p. 449; Pret. Treviso 30 ottobre 1991, in *Riv.dir.sport.*, 1991, p. 360.

¹⁸ M. DE CRISTOFARO, *Problemi attuali di diritto sportivo*, in *Dir.lav.*, 1989, I, p. 597, ha precisato che destinatari di quest'obbligo sono solo gli atleti e non invece i direttori tecnico-sportivi, che impartiscono per conto della società istruzioni tecniche e prescrizioni, né gli allenatori ed i preparatori atletici, che hanno il compito di elaborare tali prescrizioni ed istruzioni.

fisica dell'atleta, fornendo le attrezzature idonee alla preparazione e consentendo la partecipazione agli allenamenti¹⁹.

Nel corso del rapporto, il giocatore deve conformarsi al principio di fedeltà e può svolgere la propria attività unicamente a favore della società dalla quale dipende, ad esclusione però degli impegni con la squadra nazionale.

3.1. Il Tesseramento.

Come anticipato, l'analisi del rapporto professionistico sportivo viene focalizzata, dopo aver ricordato sommariamente il regime normativo del rapporto di lavoro, dalle dinamiche principali che discendono dalla cornice regolata dalla Federazione di appartenenza.

L'origine del rapporto si attua con il tesseramento, in conseguenza del quale, come noto, l'atleta entra a far parte dell'ordinamento sportivo.

Le modalità di ingresso possono variare a seconda che ci si occupi della categoria degli atleti, dei dirigenti federali, dei dirigenti sportivi, dei tecnici o degli ufficiali di gara.

La modalità d'ingresso nell'organizzazione federale dell'atleta professionista, in particolare, è legata alla stipula di un contratto di prestazione sportiva con una società sportiva.

Per l'atleta dilettante l'ammissione all'organizzazione federale avviene mediante la manifestazione di volontà contenuta nel modulo di tesseramento, indipendentemente dal rapporto che quest'ultimo intrattiene con l'associazione di appartenenza.

Dal perfezionamento del tesseramento discendono una serie di posizioni giuridiche soggettive, sia attive che passive, disciplinate dalle norme di ogni singola Federazione, espresse a livello endoassociativo negli Statuti e nelle fonti organizzative interne (quali ad esempio i Codici di giustizia sportiva o i regolamenti di attuazione dello Statuto).

Quanto alle pretese associative riconosciute al tesserato, si annovera a titolo esemplificativo il diritto di partecipare all'attività federale o di concorrere alle cariche federali.

¹⁹ A tal proposito, in disparte il recentissimo conflitto tra il giocatore di calcio Icardi e la società Inter (non sottoposto ad alcuna decisione giudiziale), si ricorda per una vicenda analoga la controversia sorta tra il calciatore Ferrario e la società sportiva Calcio Napoli, sulla quale è intervenuto il Consiglio di disciplina e conciliazione della FIGC il 23 settembre 1988 (in *Foro it.*, 1989, I, p. 592), statuendo che l'esclusione del giocatore dalla preparazione precampionato e dai successivi allenamenti, attuata direttamente senza valide ragioni da una società calcistica, integra gli estremi del grave inadempimento e consente pertanto la risoluzione del contratto e la condanna della società stessa al risarcimento dei danni.

Quanto alla sfera giuridica soggettiva, il tesserato ha diritto ad essere trattato in modo paritario rispetto agli altri soggetti dell'ordinamento sportivo discende dal più generale principio della *par condicio*, che orienta lo svolgimento di ogni competizione²⁰.

Tra i principali doveri, invece, il tesserato è chiamato a rispettare i principi sportivi, contenuti negli Statuti e nelle norme organizzative interne, nonché è soggetto ad esercitare l'attività sportiva con lealtà (secondo parametri non codificati ma che rappresentano clausole generali dell'attività sportiva, esemplificate nel dovere generale di correttezza, rettitudine ed onestà)²¹.

Come di seguito spiegato, vi è, infine, l'obbligo – sanzionato disciplinarmente in caso di inosservanza con la radiazione per i tesserati e con la possibile revoca dell'affiliazione per le società – di rivolgersi esclusivamente agli organi di giustizia federali per la risoluzione delle controversie attinenti all'attività sportiva (c.d. vincolo di giustizia).

3.2. Responsabilità disciplinare sportiva del tesserato.

Ogni violazione commessa da un tesserato può dare luogo a responsabilità sportiva unitamente a quelle civili e penali previste dall'ordinamento statale.

Il primo ambito di responsabilità non esclude il secondo, mentre possono essere tenuti comunemente comportamenti che imputano responsabilità di natura sportiva, senza che essi abbiano rilevanza direttamente nell'ambito statale.

Occorre ricordare, come presumibile, che solamente la violazione di obblighi e divieti contemplati da regolamenti federali, per i quali sia prevista la comminazione di sanzioni amministrative sportive costituisce fonte di responsabilità disciplinare.

Senza poter entrare in un'analisi dettagliata e sinottica dei regolamenti federali, è possibile estrarre da essi una serie di principi comuni che orientano le singole discipline sportive.

²⁰ I. e A. MARANI TORO, *Gli ordinamenti sportivi*, Giuffrè, Milano, 1977.

²¹ Il Codice di Comportamento Sportivo, approvato dal Consiglio Nazionale del CONI del 2 febbraio 2012, specifica “i doveri fondamentali, inderogabili e obbligatori di lealtà, correttezza e probità, previsti e sanzionati dagli statuti e dai regolamenti del Coni, delle Federazioni Sportive Nazionali, ivi compresi quelli degli organismi rappresentativi delle società, delle Discipline Sportive Associate, degli Enti di Promozione Sportiva e delle Associazioni Benemerite. I tesserati alle Federazioni sportive nazionali, alle Discipline sportive associate, agli Enti di promozione sportiva e alle Associazioni benemerite, in qualità di atleti, tecnici, dirigenti, ufficiali di gara, e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo, in eventuali altre qualifiche diverse da quelle predette, comprese quelle di socio cui è riferibile direttamente o indirettamente il controllo delle società sportive, sono tenuti all'osservanza del Codice e la loro violazione costituisce grave inadempimento meritevole di adeguate sanzioni”.

Sicché, i tesserati debbono mantenere una condotta conforme ai principi di lealtà, probità e rettitudine, nonché di correttezza morale e materiale in ogni rapporto di natura agonistica, economica e sociale²².

Più in dettaglio, è previsto che i tesserati che compiano direttamente o mediante una sorta di rappresentante, con qualsiasi mezzo, atti diretti ad alterare lo svolgimento od il risultato di una gara, o ad assicurare a chiunque un vantaggio agonistico, rispondono di illecito sportivo²³ (nonché del reato di frode in competizioni sportive), prevista dalla legge n. 401 del 1989²⁴).

Da ultimo, si ricorda sempre in riferimento al fondamentale principio volto ad assicurare la regolarità di ogni competizione, che qualora un tesserato venga a conoscenza del compimento da parte di altri tesserati di fatti che possano costituire un illecito sportivo, ha il dovere di informare immediatamente il Procuratore Federale.

4. L'attività della Procura nell'ambito della Federazione italiana giuoco calcio.

A conclusione di questi rapidi tratti descrittivi del sistema giustiziale sportivo e delle controversie che vengono sollevate dinnanzi agli organi di giustizia interni, pare utile riportare una sintesi delle attività svolte dalla Procura federale attraverso i principali dati raccolti presso la Federazione Italiana Giuoco Calcio.

²² Ciò sta a significare che, in quanto tesserato ad una Federazione Sportiva, il soggetto è tenuto in ogni suo comportamento ad assumere una condotta conforme ai principi enunciati, non solo nell'ambito delle prestazioni sportive, ma in ogni aspetto della sua vita.

²³ Occorre sottolineare come poi, in concreto, la nozione di illecito sportivo possieda sfumature diverse nelle varie normative settoriali sportive. Così, ad esempio, la FIP ricomprende nei comportamenti che integrano la frode sportiva anche quelli volti a far partecipare alle gare atleti non regolarmente tesserati. Altre federazioni, invece, considerano illecito sportivo anche il doping. Altre, ancora, allargano la nozione di illecito, giungendo a ricomprendervi, oltre alle condotte corruttive, anche appositi comportamenti attivi od omissivi che siano, in qualche modo, correlati all'alterazione del risultato della competizione; in tema, M. GRASSANI, *Come cambia l'illecito sportivo: evoluzione giurisprudenziale del fenomeno più acuto della patologia sportiva*, in *Riv. dir. econ. sport.*, 2006, II, 3, p. 19.

²⁴ Quanto ai rapporti tra il procedimento (penale) per frode in competizione sportiva e quello (sportivo) per illecito sportivo, la norma di cui all'art. 2 della legge n. 401/1989 prevede la reciproca autonomia dei due giudizi, disponendo che ciascun procedimento rimanga confinato nella propria area di competenza, salva fatta la possibilità, espressamente stabilita dal comma 3, che "gli organi della disciplina sportiva, ai fini esclusivi della propria competenza funzionale, possono chiedere copia degli atti del procedimento penale ai sensi dell'art. 116 del codice di procedura penale fermo restando il divieto di pubblicazione di cui all'art.114 dello stesso codice". Insomma, l'esercizio dell'azione penale non influisce, in alcun modo, sui procedimenti e sui provvedimenti degli organismi di disciplina sportiva: F.R. DINACCI, *Commento alla l. n. 401 del 1989*, in *Giust.pen.*, 1990, I, p. 151.

Nell'anno solare 2018, la Procura federale ha instaurato 1409 procedimenti (mentre la stagione sportiva 2018/19 si è conclusa con 1587 procedimenti avviati).

Quanto all'esito delle iniziative, circa 1000 procedimenti hanno seguito la strada dell'azione disciplinare attraverso il deferimento, mentre gli altri si concludono con l'archiviazione (nel numero di 85 casi di "non luogo a procedere) od il patteggiamento prima del deferimento. L'accoglimento dell'azione disciplinare della Procura, anche parziale, da parte degli Organi giudicanti, si attesta all'incirca con il 90% dei casi discussi.

Inoltre, pare utile menzionare, in termini di indagini e ispezioni, l'effettuazione di n. 1949 controlli gara (Serie A, B, Tim Cup, Lega Pro e Dilettanti) e 3241 designazioni per i controlli gara.

Nell'attuale stagione sportiva (2019/2020) – attese anche le recenti disposizioni federali (art. 62 delle NOIF), relative alla prevenzione di fatti violenti ed alla responsabilità per i comportamenti discriminatori – le designazioni sono notevolmente aumentate (in proiezione l'anno 2019 ne contemplerà molte di più sino a sfiorare le 4000). Queste ultime, inoltre, recepiscono le disposizioni dell'Osservatorio Antiviolenza del Ministero dell'Interno in ordine al dato di alta criticità, con cui si contraddistinguono molte gare nei vari tornei.